

praticare lo stesso co' popoli della fortezza di Dolcigno esistente alle spiagge del mare, perchè in guisa alcuna non possano sortire in corso, ed acciocchè non rechino alcun danno alli bastimenti mercantili, e che intieramente siano loro impediti gl' insulti e le molestie alli stessi, venghino levate dalle loro mani le galeotte, con ordine, che non possano fabbricarne d' altre; così che quei tali, che in avvenire procederanno in contraventione degl' imperiali comandamenti e della venerabil pace, con prender l' ardire di depredare li bastimenti mercantili, que' capitali, roba, e qual si sia altra cosa ch' avesser saccheggiato, sia fatta restituire a' proprii patroni, risarcito da loro il danno e rilasciati anco in libertà que' tali che fossero stati fatti schiavi da essi; e simili malviventi, come conviene per giustizia, siano ad esempio degli altri con il condegno castigo severamente e rigorosamente puniti; volendo, che presentati che saranno gl' imperiali segni e nobili comandamenti concessi in tale proposito ne' tempi passati dei regnanti sultani, siano intieramente dal canto imperiale rinovati, confermati e col loro contenuto eseguiti.

XVI.

• Seguendo nelli confini contese ed inimicizie per causa d'omicidij o altra sorte di differenze, all' ora s' abbia coll' intelligenza delli comandanti di quel confine a decidere sopra luogo per giustizia, con rettitudine, oviando li motivi di qual si sia sorte di contese, affinché non sia di mestiere passino reclami all' eccelsa Porta ed alli Signori di Venezia, applicando la possibile diligenza di decider la causa sopra luogo, sicchè non si possa portare alcun disturbo alle parti, ed in casi, che non si potessero in qualche maniera accordare sopra luogo le differenze, allora s' abbia con tutta integrità a portarne le relazioni.

XVII.

• Che li mercanti veneziani, che averanno a riscuoter denaro da qualcheduno, sia per ragione di compra e vendita, d' imprestido e